



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro  
- div. VII -**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno **02 Luglio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **LA CASCINA COOPERATIVA S.c.p.a.**, utile al fine dell'accesso al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss.mm.ii.**

Sono presenti:

- per La CASCINA COOPERATIVA Sepa, Fabrizio di Maggio, Laura Vitale, Tiziana Antonella Corso;
- per la FILCAMS CGIL, Naz.le Giovanni Dalò;
- per la FISASCAT CISL, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

**PREMESSO CHE**

- la **CASCINA COOPERATIVA S.c.p.a.** ( d'ora in poi Società ) con sede legale in Roma - inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario - svolge attività di servizi, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n 207 dipendenti ai quali applica il CCNL per i dipendenti delle imprese del Turismo e dei Pubblici Esercizi e pertanto non destinataria di alcuno ammortizzatore sociale a regime;
- con nota del 20.05.2014 (Prot. n. 32/00105779/MA003.A001 del 26.05.2014) la Società ha richiesto un incontro in sede ministeriale per l'esperimento della fase di esame congiunto ai sensi dall'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile ai fini della concessione dello strumento di cui in epigrafe;
- questo Ministero, pertanto, con nota del 13.06.2014 (Prot. n.32/0012214/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate dapprima per la riunione del 18.06.2014 poi rinviata, giusta richiesta della Società all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha illustrato le causali alla base della richiesta di Cig in deroga riconducendole, nella sostanza, ad una generalizzata riduzione delle prestazioni richieste dai vari committenti, sulle diverse attività. Tale riduzione di attività e fatturato ha inevitabilmente coinvolto anche l'attività tipica della Società istante che gestisce i servizi di amministrazione per l'intero gruppo di riferimento. La Società pertanto al fine di mantenere inalterati i livelli occupazionali e tentare una riorganizzazione, il più possibile vicina alle nuove richieste della

*Sarni*

committenza, ritiene indispensabile il ricorso ad un periodo di Cig in deroga. A tal proposito la Società precisa che in sede di presentazione della istanza di cui trattasi ha inteso le n. 29 unità lavorative come l'equivalente esubero sull'intera platea impattata dalla Cig e costituita da n. 94 lavoratori come meglio verrà precisato nel dispositivo del p.v.;

- in esito alla discussione su tali argomenti, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere ad un periodo di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

#### CONSIDERATA

**La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 e 66** dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,"* così come rifinanziato per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

#### ATTESA

L'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85.**

La sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

#### TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G. Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga – ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 01.06.2014 e sino al 31.08.2014**, con riguardo ad un numero massimo di **94 lavoratori** con le modalità di seguito specificate:
- **REGIONE LOMBARDIA : n. 3** lavoratori ( di cui n. 2 F.T. e n.1 P.T. al 75%) Tali lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a zero ore **con decorrenza dal 01/07/2014 al 31/08/2014.**
- **REGIONE LAZIO: n. 91** lavoratori (di cui n. 67 F.T., n. 24 Part Time con P.T. medio del 75%). Tali lavoratori saranno collocati in Cig in deroga con le seguenti decorrenze e modalità:  
**Dal 01.06.2014 al 30.06.2014 : n.7** lavoratori ( di cui n. 3 PT con P.T. medio del 75% ) andranno in cassa con una riduzione oraria media del 50%. La rotazione è prevista.  
**Dal 01.07.2014 al 31.08.2014: n. 91** lavoratori (di cui n. 67 F.T., n. 24 Part Time con P.T. medio del 75%) andranno sospesi in Cig in deroga con una riduzione oraria media del 30% con punte massime che, nel rispetto della citata media, potranno raggiungere il 100% dell'orario di lavoro. La rotazione è prevista.
- La Società anticiperà il pagamento dell'integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.



- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Le Parti concordano altresì di monitorare la gestione della cassa attraverso incontri territoriali periodici che verranno richiesti su istanza di parte.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia e Lazio ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92 e ss.mm.ii.

Roma 02.07.2014

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**La Cascina Cooperativa S.c.p.a.**

*Tiziana Sestonella Corso*  
*Laura Vitale*

**Le OO.SS.**

*[Signature]*  
*[Signature]*

**Italia Lavoro**

*[Signature]*

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

*Vincentina Janni*